



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "R. Mattioli- S.D'Acquisto"

Infanzia,PrimariaeSecondaria1°Grado,LiceoScientifico,ITE,IPSA

Via Scopelliti - 66050 SAN SALVO (CH) Tel. 0873 54147

Via Montegrappa -Tel. 0873 341836

Cod. Fisc. 92000250693

Email:chis00700p@istruzione.it - chis00700p@pec.istruzione.it

www.omnisansalvo.edu.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO

(APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI NELLA SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 2020 E DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL 24 SETTEMBRE 2020)

Statuto delle Studentesse e degli Studenti

D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", modificato ed integrato dal D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007.

Art. 1 - Vita della comunità scolastica.

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti.

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare

iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I Dirigenti Scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità di legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 – Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che

chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 – Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona

umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

- 9-bis. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 – Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il

reclamo all'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5 bis – Patto educativo di corresponsabilità.

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 - Disposizioni finali.

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. E' abrogato il capo III del Titolo I del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Regolamento interno di disciplina

Art. 1 - Provvedimenti disciplinari (Principi generali)

- a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- b) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- c) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- d) In nessun caso può essere sanzionato né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
- e) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
- f) Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni in attività a favore della comunità scolastica.
- g) Nella scuola secondaria di secondo grado le sanzioni comminate incidono sul credito scolastico nella sfera delle oscillazioni previste all'interno della fascia di appartenenza. Le sanzioni disciplinari connesse al comportamento che determinano un voto inferiore a sei decimi comportano la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.
- h) Nei periodi di allontanamento, non superiori a quindici giorni, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiore a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- i) L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- j) Nei casi di recidiva di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studio o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- k) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- l) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- m) Le mancanze comportamentali sono sanzionate anche durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

Art. 2 - Mancanze disciplinari

- **Mancanze ai doveri scolastici**

Gli studenti che dimostrano scarsa diligenza nello studio e mancanza di puntualità, che provocano disturbo lieve durante la lezione e che hanno atteggiamenti scorretti sono sottoposti alla sanzione disciplinare del richiamo verbale da parte del docente.

Gli studenti che entrano sistematicamente in ritardo, non frequentano regolarmente i corsi, non assolvono assiduamente agli impegni di studio e disturbano durante le lezioni sono sottoposti alla sanzione disciplinare dell'ammonizione verbale con comunicazione alla famiglia, secondo la gravità e la ripetizione dei fatti.

- **Mancanze comportamentali**

- **Ammonizione scritta annotata sul registro di classe dal Dirigente Scolastico**

Gli studenti che, in classe, nei corridoi, nelle aule speciali o in palestra, durante le ore di lezione o nelle attività parascolastiche o extrascolastiche, assumono un comportamento scorretto nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale non docente e del Dirigente Scolastico, che violano le norme di sicurezza, che impediscono la piena funzionalità del servizio, che provocano danni a oggetti, sono sottoposti alla sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta annotata sul registro di classe dal Dirigente Scolastico con comunicazione alla famiglia.

- **Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni stabilito dal Consiglio di Classe**

Gli studenti che non osservano le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti, che sono recidivi dei comportamenti sanzionati, che offendono i componenti della comunità scolastica, che disturbano in modo grave e continuato il regolare svolgimento delle attività didattiche, che alterano i risultati, che utilizzano in modo improprio cellulari e altri strumenti elettronici sono sottoposti alla sanzione dell'allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni stabilito dal Consiglio di Classe.

- **Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe**

Gli studenti che, nel corso di attività scolastiche, para-scolastiche ed extrascolastiche, in classe o nei corridoi o nelle aule speciali o in altre sedi pubbliche o private, sono recidivi dei comportamenti sanzionati, che offendono il decoro personale dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle loro funzioni, oppure minacciano il personale o i compagni con azioni dirette di ricatto o di rappresaglia, che creano pericoli per la propria ed altrui incolumità fisica, che sporcano e/o danneggiano e/o sottraggono attrezzature della scuola, sono sottoposti alla sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe.

- **Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Istituto**

Gli studenti che in classe o nei corridoi o nelle aule speciali o all'esterno dell'edificio scolastico, offendono in maniera grave e consapevole, senza attenuanti, l'onore e la dignità dei docenti, del personale non docente e del Dirigente Scolastico, che commettono reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che creano pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa sono

sottoposti alla sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Istituto.

- **Allontanamento dalla scuola con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studio, nei casi meno gravi, allontanamento fino al termine dell'anno scolastico stabilito dal Consiglio di Istituto**

Gli studenti recidivi di atti di violenza grave da ingenerare un elevato allarme sociale, previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato, sono sottoposti alla sanzione disciplinare sopra indicata.

Danni alle cose (Risarcimento)

Gli studenti che volontariamente danneggiano le strutture, i macchinari, i sussidi didattici, le suppellettili (banchi, sedie, lavagne, computer) e ogni altro elemento che costituisce patrimonio della Scuola, sono tenuti a risarcire il danno e sono sottoposti anche alla sanzione disciplinare che prevede fino a quindici giorni di sospensione con allontanamento.

Imbrattamento aule e ambienti scolastici

Agli studenti che deturpano, con disegni o scritte di vario genere, le aule, i corridoi, le aule speciali, i servizi igienici, la palestra, le mura interne ed esterne, le porte e le finestre degli edifici scolastici viene inflitta una sanzione che può arrivare fino a quindici giorni di sospensione con allontanamento.

Furti

Gli studenti che si appropriano indebitamente dei beni dei compagni e della scuola, oltre a restituire l'indebita appropriazione, sono sottoposti a sanzione disciplinare, che può arrivare fino a quindici giorni di sospensione con allontanamento.

Fumo

Ai sensi e per gli effetti della legge 11/11/1975 n. 584 e successive modifiche e integrazioni, è fatto divieto a tutti (Dirigente scolastico, docenti, non docenti, personale A.T.A., genitori, alunni, pubblico) di fumare in ogni spazio interno all'Istituto. I referenti addetti al controllo assolvono al compito di vigilare ed intervenire, effettuando anche multe ai trasgressori, secondo la legislazione vigente (Lg. 03/2003).

Recidiva

La reiterazione del comportamento punito comporta l'applicazione della sanzione superiore.

Art. 3 – Procedure

1. L'ammonizione verbale viene irrogata dal docente, dopo aver invitato l'alunno ad esporre le proprie ragioni, con annotazione scritta sul registro di classe.
2. La sanzione dell'ammonizione scritta e/o con diffida è irrogata dal Dirigente

Scolastico, dopo aver invitato l'alunno ad esporre le proprie ragioni, con annotazione sul registro di classe e comunicazione scritta alla famiglia.

3. La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni è inflitta dal Consiglio di Classe allargato a tutte le componenti. In casi di particolare necessità e urgenza la sanzione può essere inflitta direttamente dal Dirigente Scolastico, da un suo Collaboratore o dal Responsabile di sede, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio di Classe che dovrà essere convocato nel più breve tempo possibile.
4. La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni da sei a quindici giorni è inflitta dal Consiglio di Classe allargato a tutte le componenti. In casi di particolare necessità e urgenza la sanzione può essere inflitta direttamente dal Dirigente Scolastico, da un suo Collaboratore o dal Responsabile di sede, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio di Classe che dovrà essere convocato nel più breve tempo possibile.
5. La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni superiore a quindici giorni, come l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, e l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico è inflitta dal Consiglio di Istituto.

L'iter procedurale è il seguente:

- Convocazione straordinaria del Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto.
- Comunicazione scritta alla famiglia dello studente con la preliminare contestazione di addebiti e l'invito a presentarsi per le giustificazioni, che possono essere prodotte anche per iscritto con la facoltà di addurre prove e testimonianze a lui favorevoli. E' consentito allo studente, soprattutto se minorenne, di essere accompagnato alla riunione del Consiglio, appositamente convocato, compresa la componente genitori e studenti, da uno o ambedue i genitori.
- Prima fase del Consiglio: fase istruttoria-testimoniale volta ad acquisire tutti gli elementi utili per accertare la realtà dei fatti accaduti.
- Seconda fase del Consiglio: deliberazione conseguente con motivazione del provvedimento.
- Comunicazione integrale del provvedimento per iscritto ai genitori dell'alunno e inserimento nel fascicolo personale dello studente.

La scuola si attiverà, poi, per garantire l'attuazione del disposto del comma 8 art.4 dello Statuto che così prescrive: "Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni [...] la scuola promuove un percorso di recupero che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al rientro, ove possibile, nella comunità scolastica.

QUADRO RIASSUNTIVO SANZIONI DISCIPLINARI

Tipologia sanzione	Organo competente
Ammonizione verbale	Docente
Ammonizione verbale	Dirigente Scolastico
Ammonizione scritta annotata sul registro di classe	Dirigente Scolastico
Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni	Consiglio di Classe/ Provvedimento urgente del Dirigente con ratifica successiva del Consiglio di Classe
Allontanamento dalla scuola da sei quindici giorni	Consiglio di Classe/ Provvedimento urgente del Dirigente con ratifica

	successiva del Consiglio di Classe
Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni	Consiglio di Istituto
Allontanamento dalla scuola con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato o, nei casi meno gravi, allontanamento fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di Istituto

Art. 4 – Attività alternative alle sanzioni

Il Dirigente Scolastico o il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, tenuto conto di quanto riportato all'art.1 lettera F ("Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni in attività a favore della comunità scolastica"), potrà scegliere tra le seguenti attività a favore della comunità scolastica, indicando tempi e modi di svolgimento:

1. Attività di studio e di approfondimento di un argomento proposto dal Consiglio di Classe, sul quale lo studente è tenuto a relazionare ai compagni di classe;
2. Attività di collaborazione con il docente bibliotecario;
3. Attività di collaborazione con i docenti responsabili dei laboratori;
4. Attività socialmente utili per la scuola.

Art. 5 – Impugnazioni e ricorsi (art.2 del D.P.R. 21 novembre 2007 n.235)

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola in prima istanza e al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva.

Organo di Garanzia interno alla scuola

Composizione

- Dirigente scolastico (o uno dei suoi collaboratori), che ne assume la presidenza.
- Un docente designato dal Consiglio di Istituto.
- Un genitore eletto dai genitori nell'ambito del Consiglio d'Istituto;
- Uno studente eletto dagli studenti nell'ambito del Consiglio d'Istituto.

Funzioni

L'Organo di Garanzia interno alla scuola, previsto dall'art. 2 del D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, ha il compito di decidere avverso le sanzioni disciplinari irrogate dalla scuola. L'Organo di Garanzia decide, altresì, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Convocazione

L'Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla comunicazione dell'impugnativa. La decisione deve essere presa nel termine di dieci giorni. Le delibere sono prese all'unanimità o a maggioranza relativa e le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti, tra cui lo studente.

Durata

L'Organo di Garanzia interno alla scuola resta in carica per un anno scolastico.

Organo di Garanzia Regionale

Composizione

- Direttore dell'ufficio Scolastico Regionale, che lo presiede.
- Due studenti designati dal Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli studenti.
- Tre docenti designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.
- Un genitore designato nell'ambito della comunità scolastica regionale.

Funzioni

1. L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
2. L'Organo di Garanzia Regionale esprime parere vincolante entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'art.16, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.241.

Durata

L'Organo di Garanzia Regionale resta in carica per due anni scolastici.